

## **Lavoratori in somministrazione – le scadenze di fine mese**

**Entro il 31 gennaio 2019** tutte le Aziende che abbiano utilizzato, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria.

La comunicazione deve obbligatoriamente contenere:

- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione;
- il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;

**La comunicazione non deve indicare il nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.**

L'invio potrà avvenire tramite:

- fax;
- raccomandata a mano;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata (PEC).

In caso di mancato o non corretto assolvimento dell'obbligo di comunicazione dei contratti è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile **da 250,00 e 1.250,00 euro**

La responsabilità dell'obbligo di comunicazione è a carico dell'Azienda utilizzatrice.

Pietro Aloisi Masella Odcec Roma